



Prot. N. 1324 del 19-12-2025

Al Dirigente Settore Opere e Lavori Pubblici
del Comune di Salerno
Trasmissione p.e.c. agli indirizzi:
protocollo@pec.comune.salerno.it
g.micillo@comune.salerno.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA E REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITA IN VIA PICARIELLI - CIG B9525287E3

ATTO DI INTERPELLO

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, rappresentato dal Presidente Arch. Emmanuel Ruggiero, in relazione all'avviso di cui in oggetto, ricevuta segnalazione da parte di professionista iscritto e sentito il parere del consulente legale, formula le seguenti osservazioni.

1) Indebita limitazione degli OE in relazione ai requisiti di qualificazione

Il punto 10.3 del Disciplinare, in tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, contiene una previsione – possesso di *“almeno due servizi di progettazione e due servizi di direzione dei lavori per interventi analoghi a quello in oggetto e comprendenti le categorie e ID indicati nella successiva tabella, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori in oggetto per ciascuna categoria e ID”* - in contrasto con l'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 e con il principio di più ampia partecipazione,

essendo pacifico in giurisprudenza non solo che tali requisiti possono essere dimostrati con l'espletamento di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori, così come di altri servizi di ingegneria e architettura, ma anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID, essendo chiaro che il riferimento di cui all'art. 100 co. 11 D. Lgs 36/2023 allo svolgimento di "contratti analoghi" nel decorso decennio è comprovabile mediante un "cumulo" di servizi per il raggiungimento dell'importo almeno pari al minimo richiesto (nel caso in esame, 1,5) ovvero mediante un unico servizio che raggiunga l'importo.

In tali sensi anche la posizione dell'ANAC – cfr. Bando tipo n. 2/2025.

La disposizione di bando che impone almeno due servizi di progettazione e due servizi di direzione dei lavori (e dunque 4 servizi di cui almeno la metà compartimentata nella progettazione ed un'altra metà compartimentata nella D.L.) è dunque illegittima, restrittiva ed anticoncorrenziale.

2) Erroneo calcolo dei corrispettivi di gara

La stazione appaltante dichiara di rispettare i parametri del Decreto 17/06/2016, ma il computo difetta:

- a) Dell'incremento del 10% di cui all'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 per gli appalti in cui è richiesta l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni – come nel caso del disciplinare di gara in esame che impone lo svolgimento del servizio con modalità BIM (Building Information Modeling);
- b) Del corretto calcolo delle spese e degli oneri accessori, che è stato stabilito nella percentuale del 2,5% anziché in quella decisamente maggiore derivante dal sistema di calcolo previsto dall'art. 5 del D.M. 17.06.2016 (il valore corretto per interpolazione lineare sarebbe pari al 23,61%);

Ciò considerato,

SI INVITA

Il Comune di Salerno, in persona del Dirigente in indirizzo anche nella qualità di RUP del procedimento, a riscontrare con ogni sollecitudine la presente, provvedendo alla corretta riformulazione degli atti di gara ed al rinnovo del procedimento di gara.

Si resta in attesa di cortesi, urgenti comunicazioni; con riserva, in difetto, di segnalazione all'ANAC.

Salerno, lì 22.12.2025

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Presidente

(Arch. Emmanuel Ruggiero)

